

PAPER – 11 AGOSTO 2021

Attualità della giustizia militare e
Costituzione

di Giuseppe de Vergottini
Professore emerito di Diritto costituzionale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna



Attualità della giustizia militare e Costituzione

di Giuseppe de Vergottini

Professore emerito di Diritto costituzionale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Sommario: 1. La volontà del costituente favorevole al mantenimento della giurisdizione speciale. 2. La “ordinarizzazione” della giurisdizione militare. 3. Il percorso complicato della revisione. 4. Il percorso critico delle sezioni specializzate. 5. Il ruolo attuale della giurisdizione militare. Con particolare riferimento alla sua sottoutilizzazione. 6. Alla ricerca della razionalizzazione dei rapporti fra giurisdizioni. 7. Nuova definizione del reato militare. 8. Una riflessione conclusiva.

Da tempo si è consolidato un orientamento tendente a ridimensionare e, surrettiziamente, a sopprimere la giurisdizione penale militare. In pratica mal si accetta che il militare sia un cittadino che per gli interessi che deve tutelare e per il possibile ricorso all’uso della forza armata, insito nella natura stessa della istituzione militare, di cui è partecipe, sia diverso dalla generalità dei cittadini. E’ questa diversità che ha giustificato nel tempo il mantenimento di una giurisdizione speciale distinta da quella ordinaria.

Va anche detto che da un punto di vista storico la scelta in tema di distinzione della giurisdizione militare da quella ordinaria generale è unicamente affidata alla discrezionalità del legislatore e dove occorra del costituente.

In altre parole esistono argomenti pro e contro ma alla fine si tratta di una scelta politica di solito legata alle tradizioni e cultura di un paese. Così a titolo di esempio, in Europa Spagna e Regno Unito prevedono una presenza della giurisdizione militare sia in tempo di pace che in tempo di guerra, mentre in altri paesi la giurisdizione separata è prevista solo per il tempo di guerra altrimenti vale quella generale ordinaria.

1. La volontà del costituente favorevole al mantenimento della giurisdizione speciale.

Per quanto riguarda l’Italia, la discussione circa il mantenimento o la soppressione della giurisdizione speciale militare affonda le sue radici nei dibattiti della Costituente. In linea di principio la costituzione voleva assicurare la unicità della giurisdizione. Le giurisdizioni speciali ammesse rappresentavano quindi una eccezione contrastando con questo indirizzo. La ragione di tale eccezione è data dal fatto che i costituenti hanno inteso non ignorare le specificità della nostra storia costituzionale che aveva ammesso alcune giurisdizioni speciali. Il compromesso ben noto è stato: mantenerne alcune speciali però mai ammetterne di nuove.

Per quanto riguarda la giurisdizione speciale militare si ricorda ad esempio la opinione favorevole alla soppressione di Calamandrei e quella favorevole alla istituzione di sezioni specializzate della giurisdizione



ordinaria di Leone. Ma in realtà il dibattito condusse, nonostante le riserve, alla conclusione favorevole al mantenimento.

Oggi resta il dato inoppugnabile per cui ogni riflessione sulla giustizia militare non può correttamente prescindere dal dato della presenza di una sua precisa garanzia costituzionale. L'articolo 103, comma 3, prevede sia i tribunali militari in tempo di guerra che quelli in tempo di pace, con ovvii limiti di rispetto della riserva di legge. La VI disposizione transitoria prevedeva la revisione degli organi speciali di giurisdizione facendo espressamente salva, oltre alla giurisdizione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, quella dei tribunali militari. Si imponeva poi puntualmente il "riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111". Altra traccia della permanenza di una giurisdizione speciale la troviamo in tema di limitabilità alla impugnazione delle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra nell'art. 111, penultimo comma.

Qualsiasi intervento legislativo interessante questa giurisdizione speciale non può dunque prescindere dal confronto con la perdurante presenza di questa superiore e chiara volontà costituzionale.

2. La "ordinarizzazione" della giurisdizione militare.

Da tempo è stata messa in discussione la scelta della Assemblea costituente e si è parlato della "ordinarizzazione" della giustizia militare eliminando la giurisdizione speciale. L'orientamento diretto alla ordinarizzazione trova spiegazione nella avversione ideologica presente in alcuni ambienti a tutto ciò che riguarda l'istituzione militare e nella tradizionale avversione alla separatezza della giurisdizione per i reati militari. Si aggiunga la comprensibile considerazione circa i profili di antieconomicità derivante dalla attuale sottoutilizzazione della giustizia militare dopo l'abolizione della leva obbligatoria. Riducendo il numero degli appartenenti alle Forze Armate diminuiscono i reati e quindi il carico di lavoro dei magistrati militari.

Esistono quindi evidenti preclusioni ideologiche difficili da contrastare. Mentre l'argomento della antieconomicità per scarsa utilizzazione di una macchina organizzativa complessa ignora che la giustizia militare è assolutamente ben funzionante e non afflitta dalle drammatiche criticità che caratterizzano il funzionamento delle giurisdizioni ordinaria. Ciò detto resta il dato di fatto per cui *ragioni pratiche e ideologiche* hanno concorso a chiedere il superamento del modello di ripartizione accettato dai costituenti.

3. Il percorso complicato della revisione.

E' sufficiente prendere in considerazione il testo dell'art- 103, comma 3, per capire che senza revisione costituzionale non sarebbe possibile superare la specialità. E in effetti il fatto che sussista l'esigenza del ricorso alla legge di revisione troverebbe conforto, oltre che in una questione di principio ragionando sul

rapporto fra fonti, in quanto a suo tempo avvenuto in occasione dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituita con l. cost. 1/1997 che all'art. 109 del progetto di riforma contemplava la abolizione della giurisdizione militare in tempo di pace. Ciò dimostra che in quella occasione venne data per pacifica la doverosità del ricorso al procedimento di revisione.

Ma i dubbi circa la necessità o meno del ricorso alla revisione dell'articolo 103, 3 comma vanno sicuramente fugati anche ricordando quella che è stata una puntuale presa di posizione della stessa Corte Costituzionale. La Corte con sentenza 16/1978 ha ritenuto inammissibile una richiesta di promozione di referendum con finalità radicalmente eliminative, in considerazione del vincolo posto in sede costituzionale alla esistenza della magistratura militare, mentre con la sentenza 25/1981 ha ammesso una successiva iniziativa intesa semplicemente a modificare l'ordinamento giudiziario militare. In conclusione sul punto apparirebbe inammissibile pensare a interventi di superamento della specialità tramite legge ordinaria.

4. Il percorso critico delle sezioni specializzate.

Nel lungo dibattito sulla riforma o addirittura sulla soppressione della giurisdizione speciale, si sono affacciate ipotesi di confluenza nell'alveo della giurisdizione ordinaria. La questione posta è la seguente: si può perseguire il disegno del superamento della attuale giurisdizione speciale istituendo sezioni specializzate in seno all'ordinaria, a Costituzione inalterata? La risposta non può che essere negativa in quanto simile iniziativa urterebbe contro la chiara lettera della Costituzione. Le proposte miranti a intervenire radicalmente sull'attuale assetto organizzativo, tramite la *eliminazione* della giustizia militare trasferendo la cognizione a *sezioni specializzate* della giurisdizione ordinaria in un quadro di razionalizzazione della giurisdizione, dovrebbero inevitabilmente passare attraverso i canali formali della procedura di revisione previsti dal nostro ordinamento costituzionale.

Non pare quindi concepibile il superamento della giurisdizione militare tramite la istituzione di sezioni specializzate da effettuarsi con legge ordinaria.

Concludendo questi cenni si deve prendere atto che la questione della unitarietà della giurisdizione e della avversione alle giurisdizioni speciali è una antica questione destinata a rimanere aperta. Resta il fatto che il Costituente ha espressamente indicato fra i giudici speciali quello militare prevedendo la necessità di adeguamenti dell'ordinamento giudiziario militare ai principi costituzionali, come poi previsto dalla legge 180/1981 e quindi dalla legge 561/1988 che lo ha dotato del proprio organo di garanzia.

Su queste premesse sarebbe improponibile pensare di evitare la revisione costituzionale ove si volesse giungere alla abolizione della giurisdizione speciale. Infatti Il testo costituzionale assegna unicamente ai



tribunali militari la giurisdizione “*per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate*”. Il che non consentirebbe alla legge ordinaria di operare variazioni di giurisdizione.

5. Il ruolo attuale della giurisdizione militare. Con particolare riferimento alla sua sottoutilizzazione.

Solitamente nel trattare dei rapporti fra giurisdizioni speciali e ordinaria si trascura di considerare il ruolo attuale della giurisdizione speciale militare. Probabilmente questo non è altro che il portato tralatizio della antica separatezza dell'ordinamento militare rispetto a quello civile che si trascina ancora oggi con l'immagine un poco sfuocata della giustizia militare come giustizia dei capi, o addirittura come giustizia di una casta militare arroccata in se stessa, una sorta di continuazione con qualche garanzia in più della funzione disciplinare, particolarmente rigida in ambito militare. La Corte Costituzionale, nella risalente sentenza 278 del 1987 ha sgomberato il campo da questa impostazione. Secondo la Corte la Costituzione supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e, ricondotto anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no, definitivamente impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora come “continuazione” della “giustizia disciplinare” dei capi militari, tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia militare contro le violazioni “più gravi” (ivi sub 5).

E questo anche tralasciando quello che è stato l'intervento preciso del Costituente nell'estendere alla giurisdizione speciale militare i principi dell'articolo 108 (garanzie di indipendenza) e dell'articolo 111 (controllo di legittimità). In realtà dovette trascorrere un trentennio dalla Costituzione perché si producesse l'adeguamento voluto. Ma sicuramente il panorama iniziale è radicalmente mutato a far tempo dalla legge del 180/1981, che ha riordinato l'ordinamento militare di pace, e dalla legge 561/1988, che ha istituito un organo di garanzia (Consiglio della Magistratura Militare - CMM) parametrato su quello che la Costituzione prevede per la magistratura ordinaria.

Oggi la giurisdizione militare opera in modo del tutto simile a quella ordinaria. Ai magistrati militari è riconosciuto lo stesso *status* di autonomia e indipendenza previsto per gli ordinari. Infatti è sancita l'*equiparazione* dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari, in base all' art. 52 del D.Lgs n. 160/2006 e all'art. 52 del D.Lgs. 66/2010.

Nel rito si applica il codice di procedura penale, esistono gli stessi gradi di giurisdizione culminanti col sindacato di legittimità della Cassazione, e si applica il codice penale militare di pace per un numero circoscritto di reati militari. Il codice penale militare di guerra, già utilizzato per le missioni in Iraq e Afghanistan, è sempre potenzialmente richiamabile in base alla normativa vigente in caso di conflitto armato fuori del territorio nazionale (art. 165 cpmg).



La legge 145 del 2016, mentre ribadisce la volontà di utilizzare per le missioni all'estero il codice di pace, espressamente prevede la facoltà del governo di richiedere il ricorso al codice di guerra.

Il superamento del servizio militare di leva, a causa della sospensione a tempo indeterminato dell'obbligo disposta dalle leggi 331/2000 e 226/2004, ha fatto venire meno l'avverarsi in concreto di tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi. Di qui una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una *sottoutilizzazione degli apparati* della giurisdizione speciale che ha posto il problema della razionalità di una struttura che è divenuta a prima vista antieconomica. Per ovviare alla sottoutilizzazione nella XVIII Legislatura il disegno di legge AC 2681 ha previsto che la legge “*nell'ottica del miglior utilizzo delle risorse, anche personali, disponibili, stabilisce che i magistrati militari, senza pregiudizio per la funzionalità dei loro uffici, possano essere applicati presso gli uffici della magistratura ordinaria, su congiunta determinazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura*” (art. 39, comma 2 del progetto, sostanzialmente condiviso dal successivo parere della Commissione presieduta dal Professor Massimo Luciani istituita con DM 26 marzo 2021). Ad oggi si tratta unicamente di una iniziativa subordinata ai futuri esiti del procedimento parlamentare. Unico vantaggio, non trascurabile, della scarsità del lavoro dei magistrati militari rimarrebbe la apprezzata rapidità delle procedure se comparate alle lentezze e ai lamentati ritardi che affliggono le pronunce della giustizia penale ordinaria. La constatazione della non economicità della presenza di apparati scarsamente produttivi si aggiunge a una antica avversione alla presenza della giurisdizione militare distinta da quella ordinaria e rimette in circuito proposte di soppressione o almeno di radicale riorganizzazione della stessa.

6. Alla ricerca della razionalizzazione dei rapporti fra giurisdizioni.

Il profilo della riduzione dell'attività della magistratura militare in seguito al superamento della leva obbligatoria è già stato tenuto presente dal legislatore.

Iniziamo col prendere atto che nel corso degli anni passati la legge ha già operato *drastiche riduzioni* delle sedi e del personale di magistratura. L'art. 2, commi 603-611 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 ha soppresso le sedi di Tribunale militare di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, nonché le Sezioni distaccate di Corte militare di appello di Verona e Napoli. Sono pertanto rimasti, rispetto alle previsioni del d.P.R. 14 febbraio 1964, i soli Tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, mentre vi sono una unica Corte militare di appello ed un unico Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma.

La l. 3 agosto 2009, n. 102 ha modificato la composizione del Consiglio della Magistratura Militare, che è ora costituito da cinque membri: il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con funzioni di Presidente, un membro laico scelto d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, con

funzioni di Vicepresidente, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e due componenti eletti dai magistrati militari che sono posti fuori ruolo per la durata del mandato.

Attualmente le norme in materia di ordinamento giudiziario militare, Consiglio della Magistratura Militare, disciplina del concorso in magistratura militare e ordinamento penitenziario militare sono inserite nel Codice dell'ordinamento militare, approvato con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Libro I, Titolo III, capo VI, artt. 52 – 86).

Partendo dal dato della previsione costituzionale della necessità della giurisdizione militare e tenendo conto del dato della riduzione del carico di lavoro di questa magistratura l'attenzione deve rivolgersi a quali possano considerarsi i necessari profili di razionalizzazione. A nostro parere due almeno sono i termini su cui ragionare. La prima giustificazione riguarderebbe la necessità di mantenere un presidio riferito alle ipotesi di reato collegabili alle *missioni estere* della Forze Armate. Per queste dovrebbe mantenersi l'accesso al giudice militare. Nella XVII Legislatura il disegno di legge 2769 promosso dal Ministro dell'economia nel quadro della riduzione della spesa, intervenendo sull'articolo 55 del Codice dell'ordinamento militare aveva proposto una ulteriore riduzione. Si sarebbe mantenuta una unica Procura e un unico Tribunale a Roma con *“competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale”* (comma 2). Ma si aggiungeva in via innovativa: *“Il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all'estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in volo su acque internazionali o altri spazi internazionali?”* (comma 3). La iniziativa non veniva confermata a livello legislativo e rimaneva quindi aperto il problema della cognizione di fatti legati alle *missioni armate* fuori del territorio nazionale. Nell'attuale situazione internazionale la partecipazione italiana a queste missioni è un dato assodato destinato a perdurare nel tempo. Pensare che tali situazioni siano assegnabili alla cognizione della magistratura ordinaria dà adito a serie perplessità. Non dimentichiamo che a tali evenienze potrebbe essere applicabile, come confermato dalla legge 146/2016, il codice penale militare di guerra. E' serio pensare che in tal caso la sezione specializzata sarebbe la sede appropriata? Il secondo profilo rilevante riguarda la *ridistribuzione del carico di lavoro* fra giudice ordinario e giudice militare riconsiderando le caratteristiche di specialità proprie delle condotte di violazioni tipiche della vita militare e la definizione del reato militare, ridefinizione questa affidabile alla legge. E' a questo argomento che occorre dedicare uno specifico cenno.

7. Nuova definizione del reato militare.

Quale è oggi il quadro che si presenta sul dibattuto argomento? Crediamo che da un lato si debba prendere atto del vincolo di permanenza della giurisdizione speciale, dall'altro debba proseguire uno sforzo per razionalizzare il rapporto fra giurisdizione ordinaria e speciale.

Il superamento dell'attuale situazione di sottoutilizzazione della magistratura militare è stato prospettato facendo ricorso a una modifica legislativa che attribuisca alla sua cognizione reati *lesivi di interessi tipici* delle Forze Armate oggi assegnati alla magistratura ordinaria. In tal modo, a prescindere da eventuali riduzioni del numero degli organi della giurisdizione, ai tribunali militari sarebbe assegnata la cognizione di ulteriori fattispecie di reato ampliando quindi le occasioni di intervento. Ciò comporterebbe una parallela riduzione del carico di lavoro del giudice ordinario e consentirebbe per queste infrazioni un corso più celere della giustizia.

In questo senso vanno da tempo alcune iniziative legislative. Oggi, nella XVIII Legislatura, sono in discussione in Parlamento alcuni disegni di legge di riforma della legge penale militare (presso la Camera dei deputati AC 1242 Cirielli e AC 1402 Aresta, abbinati, e presso il Senato della Repubblica AS 1193 Rauti e AS 1478 Maiorino, abbinati). Le proposte AC 1402 (Aresta e altri) e AC 1242 (Cirielli) riguardano la ridefinizione del reato militare al fine di disciplinare organicamente i rapporti fra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria. Le iniziative AS 1193 Rauti e AS 1478 Maiorino mirano alla introduzione nel codice penale militare di pace di norme sui reati di molestie sessuali, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo al fine di reprimere i comportamenti vessatori, violenti o comunque di molestie, incidenti non soltanto sulle persone ma anche sulla qualità del servizio che quelle persone – talora anche comandanti di reparti più o meno grandi – devono rendere alla Forza Armata.

Particolarmente importanti appaiono le iniziative legislative che mirano alla ridefinizione dei confini del reato militare attribuendo al giudice speciale la cognizione di numerose ipotesi criminose oggi spettanti al giudice ordinario. Ove passasse questa linea di riforma avremmo un alleggerimento del carico di lavoro del giudice ordinario e la possibilità di sfruttare al meglio la capacità del giudice speciale.

Le iniziative in oggetto partono dal dato costituzionale (art. 103, terzo comma) secondo cui viene demandata al legislatore la definizione del *reato militare*, che rappresenta il limite oggettivo della competenza della giurisdizione militare, ponendo l'ulteriore limite soggettivo degli «appartenenti alle Forze Armate», che – come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 429 del 1992 – sono solo i militari in servizio alle armi e quelli considerati tali al momento della commissione del reato.

La Costituzione non impone alcuna limitazione in ordine al contenuto del reato militare e, pertanto, stabilire quali comportamenti siano lesivi dell'ordinamento militare è esclusivamente una questione di politica legislativa.

Le proposte mirano quindi a razionalizzare la giurisdizione militare, intervenendo in modo organico mediante la modifica della nozione di reato militare prevista dall'[articolo 37 del codice penale](#) militare di pace, e a modificare la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di tale reato previste dal medesimo codice.



Le proposte di legge rispondono, *in primis*, a esigenze di garanzia nei riguardi del militare indagato, che potrebbe così essere sottoposto a un solo procedimento penale anziché a due procedimenti da svolgersi innanzi a due diverse autorità giudiziarie. Attualmente, infatti, in numerosi casi l'accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all'autorità giudiziaria militare sia all'autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi, anche se tra loro soggettivamente e oggettivamente connessi.

Ove passasse la riforma dell'art. 37 del cpmp verrebbero qualificati come «reati militari» quei reati che manifestano una specifica offensività per la presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari. In dettaglio ciò si riscontra in ogni violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze Armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare.

In realtà si tratterebbe di introdurre una riforma che inserisca nel codice di pace una previsione analoga a quella introdotta nel codice penale militare di guerra. In quest'ultimo è stato modificato il testo dell'art. 47 (legge 6/2002) prevedendo che rientrano fra i reati militari quelli commessi da militari contro la personalità dello stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, la persona e il patrimonio. Il Consiglio della Magistratura Militare, l'organo di garanzia del settore, aveva preso posizione in tal senso in una apposita delibera (1843 del 17. 10. 2006) opponendosi alla soppressione della giustizia militare o alla sua trasformazione in sezioni specializzate di quella ordinaria, sostenendo l'opportunità della estensione al codice di pace di quanto già previsto per quello di guerra, e quindi modificando l'art. 37 dello stesso cpmp.

La eventuale riforma legislativa livellerebbe sotto il profilo accennato la disciplina del codice di pace a quella già prevista per il codice di guerra.

Dal punto di vista della sua legittimità sarebbe costituzionalmente compatibile. Infatti, va sottolineato che una modifica della estensione delle fattispecie riconducibili alla tutela degli interessi militari non pone problemi di costituzionalità essendo noto che – come indicato dalla giurisprudenza costituzionale - non esiste una definizione oggettiva di “reato militare”. Inoltre, si può ricordare come la estensione della competenza dei tribunali militari non porrebbe problemi sotto il profilo delle garanzie, considerata la pacifica equivalenza fra *status* di indipendenza dei magistrati militari e ordinari, mentre produrrebbe sicuramente vantaggi sotto il profilo della celerità della conclusione dei processi. Dal punto di vista della sua opportunità in tal modo la giurisdizione militare non disperderebbe il proprio patrimonio di cultura e competenza, sicuramente consolidatosi alla luce dei principi costituzionali e dopo le riforme del 1981 e



1988, e per i procedimenti relativi alla violazione degli interessi militari sarebbe assicurata una tempestività di intervento che purtroppo non potrebbe essere data in altre sedi di tutela.

8. Una riflessione conclusiva.

Conclusivamente occorre scindere la ipotesi della soppressione della giurisdizione speciale da quella di un suo ridimensionamento. La radicale soppressione non appare possibile senza revisione costituzionale. Non sarebbe quindi configurabile il *totale* trasferimento alle sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria con semplice legge ordinaria.

La riforma che comportasse il mantenimento di procura e tribunale a livello centrale sarebbe operabile con legge ordinaria e sarebbe la continuazione di un trend già sperimentato con le precedenti misure riduttive.

A nostro parere ragioni di opportunità militano per il mantenimento della giurisdizione speciale per la cognizione relativa a fatti riguardanti le missioni armate all'estero. In tal senso un presidio anche se limitato dovrebbe permanere.

La proposta di riconsiderare l'ambito del reato militare appare razionale in quanto consentirebbe di mantenere il rispetto della previsione costituzionale circa la giurisdizione speciale bilanciando ad un tempo esigenze di deflazione del contenzioso di fronte al giudice ordinario.

Il dato incontestabile della antieconomicità, sottolineato in sede politica non appare risolutivo. Occorrerebbe piuttosto domandarsi se permangano o meno presupposti della specialità. In altre parole va tenuto presente quale è l'interesse che il revisore costituzionale e quindi il legislatore dovrebbero prendere a riferimento per giudicare imprescindibile non abbandonare il regime di specialità. Se si conviene sul fatto che le questioni relative alla sicurezza dal Paese - oggi riferibili ai rapporti conflittuali anche armati che si svolgono fuori del territorio nazionale ma che riguardano tutta la comunità nazionale - debbano avere la priorità sul calcolo economico, la conclusione va a favore del mantenimento della giurisdizione militare come giurisdizione distinta da quella ordinaria. In proposito appare evidente che il quadro politico/istituzionale presente dà per scontata la permanenza della consolidata cornice ordinamentale improntata al mantenimento della specialità. Le attuali iniziative legislative di origine parlamentare sono intese alla ridefinizione dei profili costitutivi del reato militare e interessano la riconsiderazione della complementarità rispetto alla normativa interessante i reati attribuiti alla cognizione del giudice ordinario. Inoltre mirano alla introduzione di nuove fattispecie di reato per la tutela della libertà sessuale in ambito militare. In proposito appare problematico formulare previsioni circa il loro esito. Non può invece escludersi che abbia esito positivo la iniziativa di legge governativa presentata dal Governo Conte 2 in questa Legislatura il 28 settembre 2020 (AC 2681), in tema di riforma

dell'ordinamento giudiziario, includente (art. 39) interventi interessanti la magistratura militare destinati ad ovviare alla sottoutilizzazione dei magistrati. Iniziativa ripresa dal Governo Draghi in carica e sottoposta nel marzo 2021 al ricordato parere della Commissione Luciani espresso il 31 maggio 2021.

Nota bibliografica

- D. Brunelli, *Tribunali militari e spending review: il tempo delle scelte* (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679 - undecies, stralciato dalla legge di stabilità 2014), in *Federalismi.it*, 3/2015.
- D. Brunelli e G. Mazzi, *Diritto penale militare*, IV ed., Milano, 2007.
- M. Busetto, *Connessione fra reati militari e reati comuni: i nodi d'un compromesso vengono al pettine*, in *Giust. pen.*, 2012, III, 448 ss.
- G. Casalena, *Il riparto di giurisdizione de iure condendo*, in *Rassegna della Giustizia Militare*, 4, 2017.
- G. de Vergottini, *Tribunali militari ed ordinamento generale dello stato*, in A. Vignudelli (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri*, Milano 2009, 479 ss.
- G. de Vergottini, *Un nuovo codice per le missioni militari*, in *Quaderni costituzionali* n. 1/2011, 107 ss.
- N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica: prime indagini*, in *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*, in N. Labanca e P.P. Rivello, (a cura di), Torino, 2004, 205 ss.
- R. Messina, *Il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace: problema politico o problema razionale?* in *Rass. giust. mil.*, 1984, 129 ss.
- M. Nunziata, *Scritti di diritto penale militare*, Napoli, 2009.
- F. Ratto Trabucco, *Sorella minore o "minorata"? La giurisdizione speciale militare fra antistoricità, autoconservazione ed incostituzionalità*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, n. 1/2020.
- P. P. Rivello, *Processo penale militare*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, G. Garuti (a cura di), II, Torino, 2011, 1186 ss.
- G. Romeo, *Le sezioni unite sui conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, fasc. 5.